

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 982-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE Luigi RUSSO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1973*

*(V. Stampato n. 1030)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*il 20 marzo 1973*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi, conclusa a Berna il 15 gennaio 1970

**Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 1973**

ONOREVOLI SENATORI. — Il 15 gennaio 1970 si firmava la Convenzione con la Confederazione svizzera per il riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui valori preziosi.

Col presente disegno di legge se ne chiede la ratifica.

La Convenzione entra in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e sarà valida per un anno, con tacito rinnovo, salvo denuncia di una delle parti con preavviso di sei mesi.

La Convenzione si fonda sulla legge italiana del 30 gennaio 1968, n. 46 che concerne la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei preziosi e successive modifiche e sulla legge elvetica sulla medesima materia del 20 giugno 1933 e successive modifiche.

La nostra legge fa leva sul marchio di identificazione, previsto con carattere di obbligatorietà (art. 7), quella confederale esige tassativamente il marchio obbligatorio di artefice (art. 9) ed il marchio ufficiale (di garanzia) previsto dall'articolo 15.

Nell'espressione « Valori » è compresa la cassa di orologio in oro, argento, platino e palladio.

Le parti contraenti si impegnano a comunicare scambievolmente tutte le eventuali modifiche che in ordine ai marchi, fossero apportate alle leggi che ne disciplinano l'uso.

L'articolo 2 riconosce ai valori italiani il marchio di identificazione e così, a quelli svizzeri, al momento dell'ingresso in Italia, pieno riconoscimento al marchio d'artefice ed a quello ufficiale.

L'articolo 3 fa obbligo ai Paesi contraenti di comunicare la lista dei marchi di identificazione registrati e riconosciuti ai rispettivi uffici centrali matrici; tutte le eventuali modificazioni devono del pari essere comunicate in breve tempo.

L'articolo 4 contiene l'impegno reciproco a non registrare marchi che si prestino per le loro caratteristiche formali ad essere scambiati con altri della parte contraente.

Sia per i detentori dei marchi di identificazione (art. 5) domiciliati in Italia, come per i confederali, domiciliati in Svizzera, è previsto l'esonero dall'obbligo di far registrare i marchi di identificazione rispettivamente nei Paesi contraenti.

I lavori non rispondenti alle disposizioni di legge vengono restituiti all'esportatore e segnalati al servizio di controllo dei preziosi dell'altra parte contraente (art. 7).

Una Commissione di sei membri (tre per ciascuna delle parti) ha il compito di formulare proposte di modifiche. Si riunisce una volta l'anno a domanda e si convoca a turno in Italia ed in Svizzera.

La Convenzione reca un Allegato che disciplina quanto attiene, *a*) alla disciplina dei marchi, *b*) alle modalità di controlli sui titoli dei lavori.

Onorevoli senatori, la Convenzione disciplina convenientemente un settore assai delicato e vivo degli scambi italo-svizzeri, e si ispira a sani criteri di controlli; perciò essa può essere raccomandata alla benevola considerazione del Senato, dopo l'approvazione ricevuta dalla Camera dei deputati.

Luigi Russo, *relatore*.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi, conclusa a Berna il 15 gennaio 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 della Convenzione stessa.